

# REGOLAMENTO della Gestione Separata VALORPREVI

CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (CARDIF VITA), iscritta al n. 1.00126 dell'Albo, attua una gestione di portafoglio di investimenti, denominata VALORPREVI, che rientra nella definizione di Gestione separata.

Il 20.11.2012, il Consiglio di Amministrazione ne ha approvato il Regolamento ai sensi dell'Articolo 191, Comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, N.209 – Codice delle Assicurazioni Private. Il portafoglio di investimenti è costituito quale patrimonio autonomo e separato, ai sensi del provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, ed in conformità al D. lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 relativa alla Disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Ai sensi dell'Art. 5, comma 1 del Regolamento IVASS n.38/2011, il presente Regolamento è trasmesso all' IVASS in conformità a quanto previsto dall'Art. 5, comma 3 dello stesso Regolamento e comunicato alla COVIP ai sensi dell'Art. 13 del D. lgs. n. 252/2005, in quanto parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

## Articolo 1 VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITÀ

- 1.1 L'attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
- 1.2 VALORPREVI è una gestione denominata in Euro, destinata ad accogliere esclusivamente le risorse della fase di accumulo e di erogazione delle forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita; il patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia, non può essere distratto da tale fine.
- 1.3 Il valore delle attività della gestione separata VALORPREVI non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- 1.4 Il valore delle attività è pari al valore di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.
- 1.5 Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

## Articolo 2 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITÀ

### Obiettivi e politiche di investimento

- 2.1 Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l'asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l'efficienza in termini di rischio-rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col Profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli aderenti ai risultati finanziari della gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli aderenti, l'equilibrio e la stabilità della Gestione separata.

### Tipologie di attività

2.2 In linea generale, le risorse di VALORPREVI possono essere investite nelle attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, dei relativi regolamenti attuativi, e nel rispetto della normativa previdenziale applicabile ai "Piani Individuali Pensionistici assicurativi".

#### **Limiti qualitativi e quantitativi delle attività**

2.3 La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti:

– Governativi e assimilati

E' ammesso l'investimento in titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell'Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'Ocse.

– Corporate

L'investimento in titoli di emittenti corporate verrà effettuato prevalentemente su titoli di rating Investment Grade; gli emittenti devono appartenere a un paese membro dell'OCSE. È prevista la possibilità di detenere obbligazioni con rating Below Investment Grade, in conseguenza di un declassamento del rating dell'emittente intervenuto successivamente al momento dell'acquisto, se ciò non pregiudica gli interessi degli aderenti e gli obiettivi della Gestione separata. Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di VALORPREVI.

2.4 L'investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell'area Euro e considera emittenti appartenenti a paesi membri dell'OCSE. L'esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all'investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 10%.

2.5 L'investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l'acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR armonizzati, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.

2.6 Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l'Area Euro.

2.7 L'investimento in titoli del mercato monetario, ovvero altri titoli di debito con vita non superiore a sei mesi, ivi compresi i depositi bancari a breve, è ammesso nel limite massimo complessivo del 20%.

2.8 Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) sono ammessi nei limiti del 5%. L'esposizione sul comparto immobiliare, realizzata anche attraverso l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari, non deve superare il limite massimo del 15%.

2.9 L'impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura o per assicurare maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti. Le modalità e i limiti sono quelli fissati dalla normativa di attuazione dell'Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e dalla normativa previdenziale.

### **Articolo 3**

#### **LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO IVASS 27 MAGGIO 2008, N. 25**

3.1 Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento IVASS 27/05/2008 n.25, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa assicurativa e previdenziale in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli aderenti. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution").

3.2 Nell'ottica dell'efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della Gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.

#### **Articolo 4**

#### **PERIODO DI OSSERVAZIONE**

- 4.1 Il tasso medio di rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Inoltre, ad ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile in relazione al periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell'esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.

#### **Articolo 5**

#### **REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO**

- 5.1 Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla gestione nel medesimo periodo di osservazione.
- 5.2 Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di VALORPREVI :
- i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
  - gli utili e le perdite derivanti dall'alienazione delle attività finanziarie assegnate alla gestione, se effettivamente realizzati nel periodo di osservazione.
- Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di VALORPREVI .  
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.
- 5.3 Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto; nel caso di trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione separata.
- 5.4 La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella Gestione separata.
- 5.5 I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto della Gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento di VALORPREVI.

#### **Articolo 6**

#### **SPESE ED ONERI DEDUCIBILI**

- 6.1 Le uniche forme di prelievo consentite sono le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione separata non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale. Non sono previste altre forme di prelievo sul risultato della Gestione separata VALORPREVI, in qualsiasi modo effettuate.
- 6.2 Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

**Articolo 7**  
**REVISIONE CONTABILE**

7.1 La Gestione separata VALORPREVI è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.

**Articolo 8**  
**OPERAZIONI STRAORDINARIE**

8.1 Nell'interesse dei contraenti, per garantire l'efficienza gestionale l'impresa può decidere di fondere o scindere la Gestione separata VALORPREVI, nel rispetto della normativa vigente.

**Articolo 9**  
**MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'aderente.